

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato n via Strada Statale nord, loc. Quaderlina, a Mirandola (MO), richiesta dall'impresa ACR di Reggiani Albertino spa -abbreviabile in ACR spa- per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: acqua, aria, rumore, rifiuti. P.iva 00778780361. Estremi catastali: Foglio 31, mapp.le 127
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4830 del 22/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



Sinadoc 13088/2021

RIF SUAP 763/2021

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato n via **Strada Statale nord, loc. Quaderlina, a Mirandola (MO)**, richiesta dall'impresa **ACR di Reggiani Albertino spa** -abbreviabile in **ACR spa**- per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: acqua, aria, rumore, rifiuti. P.iva 00778780361. Estremi catastali: Foglio 31, mapp.le 127.

Il dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

VISTO CHE:

il giorno 20/04/2021, l'impresa ACR spa, con sede legale a Mirandola (MO) in via Strada Statale nord, n. 162, attraverso il proprio legale rappresentante sig.Reggiani Alberto, ha presentato al SUAP del Comune di Mirandola istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto di via Strada Statale nord, loc. Quaderlina, a Mirandola (MO) ;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Mirandola al prot. n.763/2021 e da ARPAE al prot. 60399/20-04-2021.

Il SUAP ha comunicato il mancato avvio per mancanza del modulo di istanza di AUA debitamente compilato e firmato.

La ditta ha inviato il modulo di istanza che è stato assunto dal SUAP del Comune di Mirandola al prot. 763/2021 ed ha dato avvio al procedimento, il documento è stato assunto da Arpae al prot.n.66051 del 28/04/2021;

La ditta, per l'impianto interessato, intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali relativi alle matrici: acqua, aria, rumore, rifiuti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Con la richiesta di *rilascio di AUA* la ditta chiede di avviare l'attività di recupero da svolgere in ottemperanza al DM 5/02/98, prevede il recupero di rifiuti non pericolosi di cui ai seguenti punti dello stesso DM:

- 7.1 laterizi intonaci, conglomerati di c.a. e non, traversoni ferroviari e pali in c.a.;
- 7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di 9 piattelli per il tiro al volo;
- 7.11 pietrisco tolto d'opera;
- 7.31bis terre e rocce da scavo;

Le modalità di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C alla parte IV del DLgs 152/2006 sono:

- R13: messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni da R1 ad R12, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti;
- R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, *ARPAE ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, effettivamente poi avvenuta e conclusa positivamente con il ricevimento dei seguenti atti ricevuti e fatti propri:*

- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito alla conformità urbanistica, assunto al prot. di Arpae con il n.122179 del 04/08/2021;
- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito all'esclusione dell'attività svolta dalle industrie insalubri, assunto al prot. di Arpae con il n. 9967 del 24/06/2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni diffuse, di cui al prot. 92465/ 11-06-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni sonore, di cui al prot. 74540/1-07-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito agli scarichi delle acque, di cui al prot. 124919/09-08-2021;
- il parere favorevole della AUSL di Modena in merito alle emissioni in atmosfera, assunto al prot. di Arpae con il n. 137569 del 06/09/2021.
- il parere favorevole del Consorzio della Bonifica di Burana in merito allo scarico delle acque meteoriche nel fosso stradale, assunto al prot. di Arpae con il n. 103451/01707/2021.

della quale il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La ditta ACR spa con integrazioni volontarie ha presentato al SUAP del Comune di Mirandola un nuovo modulo di istanza di AUA sostitutivo di quello presentato in precedenza e nel quale ha corretto i quantitativi di rifiuti, oltre alla presentazione della copia della ricevuta della PEC di invio alla Prefettura del PEI, le integrazioni sono state assunte da Arpae al prot. n.117823 del 28/07/2021 e prot. 122584 del 05/08/2021.

Con le integrazioni volontarie, la ditta ha presentato la dichiarazione di possesso dell'immobile in virtù della proprietà dello stesso, assunta al prot di Arpae con il n.117823 del 28/07/2021 e prot. 122584 del 05/08/2021.

DATO ATTO CHE:

la Conferenza dei Servizi (CdS), indetta ai sensi del D.P.R. 59/2013 art.4 comma 7 da ARPAE, formata da Comune di Mirandola, Consorzio della Bonifica di Burana, Arpae, tenuta e condotta ai sensi dell'art. 14-bis *se asincrona* - l.241/1990, conclusa con le determinazioni di assenso, ha formulato la propria determinazione positiva in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA per la sua conseguente adozione da parte di ARPAE, ed il conseguente rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP, come previsto all'art. 7 commi 3 e 6 del d.P.R. 160/2010;

è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, prot Arpae n. 108928/2021;

il gestore dell'impianto ha dichiarato di possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del DM 05/02/1998, come da documentazione in atti prot. 117823 del 28/07/2021;

dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia del 30/08/2021 risulta che la ditta ACR spa con p.iva n. 00778780361 risulta iscritta alla white list delle imprese a far data dal 01/06/2015 con provvedimento prot. 11604/2020 emesso dal Prefetto di Modena, con aggiornamento in corso.

sono state correttamente pagate le spese istruttorie consistenti in Euro 543 corrisposte ad Arpae SAC Modena;

la disponibilità dell'immobile presso il quale la ditta esegue la lavorazione dei rifiuti deriva *da proprietà, come da documentazione in atti al prot. n.117823 del 28/07/2021 e prot. 122584 del 05/08/2021;*

è avvenuta la trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall'art. 26Bis della L. 132/2018 redazione del PEI, unitamente a tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, come da copia della trasmissione assunta agli atti di questa agenzia con prot. 117823 del 28/07/2021;

il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti è stato sottoposto a procedura di screening che si è conclusa con DGR n. 17614 del 09/10/2020, con prescrizioni, escludendolo dalla ulteriore procedura di VIA.

VISTO:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05”.

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.

Con Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n. 108/2019, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott. ssa Barbara Villani;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento ing. Elena Manni, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Modena, con sede in Modena, Via Giardini n.4727L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate

anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta ACR spa Codice Fiscale 00778780361 per l'impianto/stabilimento in Comune di Mirandola via Strada Statatle Nord, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rifiuti	Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 216 c.3	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Mirandola

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- *“Allegato Rifiuti”*
- *“Allegato Acqua”*
- *“Allegato Rumore”*
- *“Allegato Aria”*
- *Planimetria lay-out rifiuti*
- *Planimetria scarichi*

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma e disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
 via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpae.emr.it
 Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Mirandola ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;

12. di informare che eventuali modifiche e/o sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità e/o detenzione dell'impianto da parte del dante causa (*ad es. contratto di locazione, o comodato, o affitto, oppure la successione mortis causa*).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani

Allegati:

- *“Allegato Rifiuti”*
- *“Allegato Acqua”*
- *“Allegato Rumore”*
- *“Allegato Aria”*
- *Planimetria lay-out rifiuti*
- *Planimetria scarichi*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato ARIA

Prat. Sinadoc n. 13088/21

Ditta ACR di REGGIANI ALBERTINO SPA, Impianto v. STATALE NORD SNC, MIRANDOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (con ricomprese attività riferibili all'art. 272, comma 2 dello stesso D.Lgs.)	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA** presso lo stabilimento sito in v. Statale Nord snc, Mirandola intende svolgere l'attività di trasformazione, frantumazione e stoccaggio materiali inerti e di risulta.

L'attività di recupero verrà svolta con un impianto di frantumazione e selezione mobile al fine di ottenere MPS.

L'impianto in esame non produce emissioni convogliate in atmosfera tuttavia il Gestore ha sviluppato alcune considerazioni relative alle potenziali emissioni diffuse, riconducibili alle polveri disperse durante le fasi di carico/scarico, movimentazione dei materiali e frantumazione. A tale proposito il gestore ha previsto opere e procedure preventive di mitigazione e ha adottato sistemi di abbattimento e contenimento di seguito specificato.

- 1) Bagnatura dei cumuli in stoccaggio con impianto di irrigazione "cannon-fog".
- 2) Copertura mobile dei cumuli con teli in PVC.
- 3) Dotazione di un sistema costituito da due barre spruzzatrici sulle quali sono presenti ugelli posizionate sulla bocca di scarico del nastro e all'uscita del frantumatore.
- 4) Presenza di nebulizzatore su escavatore.
- 5) Utilizzo di autobotte per l'umidificazione della viabilità interna.
- 6) Installazione di un sistema di lavaggio ruote per evitare il trascinarsi di polveri sulla viabilità ordinaria.
- 7) Schermatura su tutto il confine con barriera esistente in terra alta 1,5 m inerbita con cortina di vegetazione autoctona alta 3,5 m.
- 8) Creazione di una nuova barriera arborea di altezza pari a 5m su tutto il perimetro dell'impianto, oltre alla rete metallica alta 2,2 m già presente.

La ditta prevede un funzionamento dell'impianto sulle 8 ore, secondo gli orari (8 - 12 e 14 -18); la produttività non sarà sempre a massimo regime, con trattamento massimo atteso pari a 1.050 t/giorno, che corrisponde ad una media di circa **130 t/h**, a fronte di una capacità produttiva massima del frantumatore pari a 180 t/h.

B - ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni, si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Modena, Distretto Area Nord-Carpi, che si è espresso con nota Prot. n. 92465 del 14/06/2021.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il Comune di Mirandola, con prot. n. 22085 del 04/08/2021, ha espresso parere favorevole in relazione agli aspetti urbanistici; e con prot. 18086 del 24/06/2021 ha espresso parere ai sensi dell'art. 216 e 217 del RD 1265/1934.

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n. 69786 del 06/09/2021, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Emissioni diffuse

1. La gestione operativa del centro dovrà assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti/MPS che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.
2. L'impianto di umidificazione di cui è dotato il frantoio per l'abbattimento delle polveri dovrà essere sempre in funzione durante le operazioni di trattamento.
3. Tutte le aree pavimentate di stoccaggio dei rifiuti devono essere pulite con spazzatrice mentre quelle non pavimentate dovranno, soprattutto nelle stagioni secche, essere sottoposte a operazioni di bagnatura.
4. Le altezze massime dei cumuli (rifiuti e MPS) dovranno essere adeguate per evitare situazioni di crollo.
5. Per contenere la diffusione di polveri, l'altezza della barriera verde dovrà essere superiore alla quota dei cumuli dei rifiuti e dei materiali inerti stoccati.
6. Il trasporto deve essere effettuato con automezzi chiusi e con dispositivi chiusi ad esclusione dei trasporti di materiali umidi.
7. Devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e limitare la diffusione di polveri durante le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti.
8. I cumuli di MPS devono essere dotati di opportuna cartellonistica al fine di individuare le varie tipologie di MPS prodotte.
9. Entro 3 mesi dalla data di rilascio della presente AUA e comunque non oltre il 31/12/2021 la ditta deve inviare ad Arpae ST e SAC una planimetria d'insieme che rappresenti ogni singola area dedicata ai rifiuti ingressati e alle MPS prodotte, indicando per entrambe le altezze massime dei cumuli; inoltre dovrà essere indicata/raffigurata la posizione della pesa, del sistema lavar ruote, del sistema abbattimento polveri, delle barriere, della rete delle acque.

firmato digitalmente

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Barbara Villani

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato ACQUA

Pratica Sinadoc 13088/2021

Ditta **A.C.R. di Reggiani Albertino Spa**, impianto di Via Statale Nord n. 162, località Quaderlina, nel Comune di Mirandola (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in acque superficiali acque reflue meteoriche di dilavamento acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia

A – Parte descrittiva

La ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, in Via Statale Nord n. 162 località Quaderlina, nel Comune di Mirandola (MO), svolge attività di gestione impianti di trasformazione, frantumazione e riciclaggio materiali inerti e materiali di risulta (codice ATECO 38 32 30)

L'intervento oggetto della presente procedura è la realizzazione, da parte della ditta ACR di Reggiani Albertino SpA, di un nuovo impianto di frantumazione di rifiuti non pericolosi, da ubicarsi presso la Sede Aziendale in Va Statale Nord, località Quaderlina. L'impianto di frantumazione sorgerà in parte della zona che era stata adibita a parcheggio. Nell'ambito di questo progetto è stato presentato anche il piano di gestione delle acque meteoriche e reflue di dilavamento. Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- La zona oggetto degli scarichi viene divisa in 4 cosiddette macroaree a vocazione diversificata ovvero, una destinata a stoccare *“rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo”*, una seconda *“pietrisco tolto d'opera proveniente dalla manutenzione delle strutture ferroviarie”*, una terza *“rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni”* ed una quarta *“terre e rocce da scavo”*. Le acque reflue di dilavamento delle succitate macroaree vengono convogliate insieme in un sistema di depurazione in continuo che prevede un processo di dissabbiatura e disoleazione.
- Le acque relative alle macroaree *“rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo”* e *“pietrisco tolto d'opera proveniente dalla manutenzione delle strutture ferroviarie”* prima essere convogliate con le altre, vengono trattate con un disoleatore ed un dissabbiatore specifico.
- L'impianto di trattamento in continuo è dimensionato per le aree di stoccaggio e/o trattamento rifiuti, quantificabili in 5.894 m². È stata prevista una capacità di 30 m³ ed una portata di 90 l/s. Considerando una pioggia caduta pari a 0,015 l/s x m² ed un coefficiente di afflusso pari a 1, l'impianto è in grado di trattare in continuo il volume derivante da una superficie scolante massima pari a 6.000 m².

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Le acque di prima pioggia delle aree dell'insediamento destinate alla viabilità vengono raccolte in un'apposita vasca da 30 m3 e poi vengono trattate mediante un disoleatore, un dissabbiatore ed un filtro a coalescenza, posti in serie.
- Le acque di seconda pioggia non confluiranno nella vasca dedicata alle acque di prima pioggia. È in progetto una cosiddetta "vasca di recupero" che raccoglierà le acque meteoriche di seconda pioggia, di pertinenza della viabilità di impianto, e tramite una pompa potrà rilanciarle per il loro riutilizzo nel sistema di contenimento delle polveri e nell'alimentazione del frantoio e dell'impianto lavaruote che sarà installato all'ingresso dell'impianto in esame.
- La planimetria agli atti evidenzia la presenza di adeguati pozzetti di ispezione della linea fognaria.
- La planimetria agli atti evidenzia che lo scarico finale del sistema avverrà nel punto denominato S1, nel fosso adiacente all'impianto.

B- Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Territoriale Area Nord-Carpi pervenuto il 09/08/2021 con prot.n.124919, il quale ritiene che il progetto proposto, sia compatibile con quanto richiesto dalla normativa vigente ovvero il D.Lgs. 152/2006, la D.G.R. 286/05 e la D.G.R. 1860/2006 nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto C – Prescrizioni e disposizioni;

Visto il parere tecnico favorevole del Consorzio della Bonifica di Burana pervenuto con prot 103451 del 01/07/2021 per lo scarico di acque meteoriche nel fosso stradale lato est della Via Statale Nord, con un tubo in PVC Dn 140, con portata massima di 3,00 l/sec.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche delle 4 macroaree trattate mediante un sistema di depurazione in continuo che prevede un processo di dissabbiatura e disoleazione sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche delle aree dell'insediamento destinate alla viabilità trattate mediante un disoleatore, un dissabbiatore ed un filtro a coalescenza, posti in serie sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di gestione impianti di trasformazione, frantumazione e riciclaggio materiali inerti e materiali di risulta confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

C – Prescrizioni e disposizioni st

1) E' autorizzata la ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, in Via Statale Nord n. 162 località Quaderlina, nel Comune di Mirandola (MO), a scaricare nel fosso adiacente all'impianto nel punto denominato S1, le acque reflue industriali, di dilavamento, di prima e seconda pioggia derivanti dall'attività di gestione impianti di trasformazione, frantumazione e riciclaggio materiali inerti e materiali di risulta (codice ATECO 38 32 30), in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
 via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpae.emr.it
 Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 2) Si stabilisce in circa 6000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
- 3) I pozzetti di ispezione e/o campionamento fiscali ubicati a valle dei depuratori (impianto in continuo, vasca di prima pioggia e vasca di seconda pioggia) devono essere mantenuti e resi sempre accessibili per eventuali operazioni di campionamento e/o messa in sicurezza e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 5) La rete fognaria e gli impianti di trattamento (disoleatori, dissabbiatori, filtri a coalescenza), sia per quel che riguarda le acque reflue di dilavamento che le acque di prima pioggia, dovranno essere sottoposti a controllo (verifica di riempimento vasche, verifica di eventuale ostruzione) e manutenzione programmata (spurgo, svuotamento fanghi, sostituzione filtri). Mentre il controllo sul riempimento dovrà essere pressoché costante, si consiglia una manutenzione a cadenza semestrale o comunque seguendo le specifiche tecniche e i libretti d'uso che la ditta produttrice dei manufatti fornirà ai gestori dell'impianto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione in oggetto dovrà essere conservata e, ove richiesto, messa a disposizione degli organi di vigilanza.
- 6) I trattamenti di depurazione dovranno garantire la conformità ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/2006; i valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 7) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 8) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Dovrà essere eseguito almeno un autocontrollo all'anno sulle acque reflue di dilavamento e sulle acque di prima pioggia, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/2006. La documentazione relativa agli autocontrolli dovrà essere conservata e, ove richiesto, messa a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC e al Distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena, al Comune di Mirandola di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'impianto di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC_aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Barbara Villani

allegato planimetria scarichi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | **PEC aomo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato – Impatto acustico

Oggetto: ACR di Reggiani Albertino SPA - via Strada Statale Nord, loc. Quaderlina Mirandola (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

B – Parte descrittiva

La ditta ACR di Reggiani Albertino svolgerà attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi con impiego di un frantoio in un'area inserita all'interno del comparto produttivo ACR, collocato in via Strada Statale Nord, loc. Quaderlina a Mirandola.

La principale sorgente sonora che influenzerà il rumore ambientale è il frantumatore dotato di vaglio denominato UTM 60.15; l'azienda precisa che in occasione di manutenzioni/guasti sarà utilizzato un frantumatore alternativo denominato BROWN LENOX-KVE KEN 114. L'attività di frantumazione sarà svolta per 8 ore gg. in fasce orarie comprese tra le 8 e le 18, ricadenti quindi nel solo periodo di riferimento diurno.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore saranno attive in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- L'area di pertinenza della Ditta, in base alla vigente classificazione acustica del territorio comunale, risulta essere attribuita ad una UTO di classe V – area prevalentemente industriale – cui spettano valori limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA per il periodo diurno (06-22) e 60 dBA per il periodo notturno (22-06). Le aree confinanti con il comparto sono inserite in una UTO di classe III – area mista – alle quali spettano limiti di 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, all'interno della quale sono ricompresi i recettori maggiormente impattati che risultano essere un edificio residenziale posto all'angolo nord ad una distanza di circa 350 m (R2) ed un edificio produttivo collocato ad Ovest a circa 200 m (R1);
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei pertinenti valori limiti di zona, presso recettori R1 e R2; risultano altresì rispettati i limiti differenziali definiti per il periodo di riferimento diurno.

D – Prescrizioni e disposizioni






1. in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse, qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

LEGENDA

- Impianto in esame
- Muretti di delimitazione area di parcheggio in progetto
- Pesa e box accettazione
- Lavaggio ruote
- Zona di carico e conferimento
- Aree messa in riserva R13 e recupero R5
- Impianto di frantumazione
- Stoccaggio rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
- Area deposito M.P.S.
- Area trattamento acque
- Alberature esistenti
- Alberature in progetto



REGIONE EMILIA ROMAGNA
 PROVINCIA DI MODENA
 COMUNE DI MIRANDOLA





A.C.R. di Reggiani Albertino SPA
 VIA STATALE NORD 162, MIRANDOLA (MO)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
 di cui al DPR 59/2013

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI PER OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

Tav. n. **3**
 Oggetto: **Planimetria generale impianto recupero rifiuti**

Elaborazione: 1 Marzo 2021
 Gestore: **ACR di Reggiani Albertino SPA**
 Via Statale Nord, 162 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0522 337096 - Fax 0522 337092 - E-mail: info@studitem.it
 Responsabile: **ing. Stefano Teneggi**
 Revisione:
 Disegnatori: **Geom. Gianluca Magnani**
 Collaboratori: **ing. Sara Ganopini**



REGIONE EMILIA ROMAGNA
 PROVINCIA DI MODENA
 COMUNE DI MIRANDOLA

A.C.R. di Reggiani Albertino SPA
 VIA STATALE NORD 162, MIRANDOLA (MO)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
 di cui al DPR 59/2013

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI PER OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

Tav. n. **5**
 Oggetto: **Planimetria scarichi idrici**

Elaborazione: 1 - Marzo 2021

Gestore: **A.C.R. di Reggiani Albertino SPA**
 Via Statale Nord, 162 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0522.337096 - Fax. 0522.337592 - E-mail: info@studioten.it

Elaborazione: **Studio T.En. - Studio Ass. di Ingegneria**
 Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia - Italia - Tel. 0522.337096 - Fax. 0522.337592 - E-mail: info@studioten.it

Responsabile: **ing. Stefano Teneggi**

Revisione:

Disegnatori: **Geom. Gianluca Magnani**

Collaboratori: **ing. Sara Ganapini**

Scala: 1:250

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4851 del 23/09/2022
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord, richiesta dall'impresa ACR di Reggiani Albertino spa - abbreviabile in ACR spa - per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ad integrazione e parziale revoca della vigente DET-AMB2021-4705 del 22/09/2021, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima Pratica Sinadoc n° 25969/2022 - aggiornamento
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5069 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord, richiesta dall'impresa ACR di Reggiani Albertino spa - abbreviabile in ACR spa - per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ad integrazione e parziale revoca della vigente DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima

Pratica Sinadoc n° 25969/2022 - aggiornamento

La dirigente responsabile Dott.ssa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Modena

VISTO CHE:

il giorno 12/07/2022 l'impresa **ACR spa**, con sede legale in Via Statale Nord 162, loc. Quaderlina, 41037 – Mirandola (MO), tramite il Responsabile Ambientale aziendale, ha presentato, agli uffici della Scrivente, richiesta/comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 69/2018, di aggiornamento dell'AUA, DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese n° MIR030 del 22/09/2021, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi del DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, in riferimento allo stabilimento ubicato a **Mirandola (MO), Via Statale Nord**;

l'istanza è stata assunta agli atti di ARPAE SAC al prot. n. 115544 del 13/07/2022;

il proponente intende conseguire l'aggiornamento dell'Atto autorizzativo in merito a ciò che concerne le Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso: operazioni previste dal DM Ambiente 28 Marzo 2018, n° 69. *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.”*;

la Ditta è stata precedentemente iscritta al registro dei recuperatori che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 riciclo/recupero, ai sensi dell'art. 216, comma terzo, del D.Lgs. n° 152/2006 e s. m. e i., mediante Determina AUA DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, con il n° MIR030, e ha ottemperato alle prescrizioni n° 10 e 17 dell'Allegato Rifiuti della Determina di cui sopra, di cui agli atti ARPAE con prot. n° 196235 del 21/12/2021;

in riferimento allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli allegati Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, adottata da ARPAE SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 4705 del 22/09/2021;

l'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

il d.lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

il d.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo;

l'art. 214 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216;

le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto;

l'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs. 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

il d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di

inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n. 1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005 - ed in particolare l'art. 5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia-Romagna;

la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 87/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento, Dott. Fausto Prandini, Funzionario Unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **ACR spa**, P.iva 00778780361, per lo stabilimento ubicato in Comune di **Mirandola (MO)**, **Via Statale Nord**, ad integrazione e parziale revoca della vigente Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, la cui efficacia resta immutata;

2. di stabilire l'invarianza della validità di quanto disposto e prescritto nella succitata AUA, DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021 e negli Allegati Acqua, Aria e Rumore che ne fanno parte integrante e sostanziale, ad eccezione di quanto stabilito nell'Allegato Rifiuti, il quale, insieme alla

planimetria di riferimento, viene aggiornato ovvero sostituito con il nuovo attinente Allegato con planimetria di cui alla presente Determinazione;

3. di stabilire, pertanto, che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo settoriale "Rifiuti" - *Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 216 c.3* – sono contenute nel seguente allegato:

- "Allegato Rifiuti" - con allegata Planimetria lay-out rifiuti

4. il presente atto andrà conservato e presentato in caso di verifiche e controlli quale parte integrante nonché rettificante della vigente Determina Dirigenziale n. 4705 del 22/09/2021, dalla quale assume la medesima data di validità temporale.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

Allegati:

- "Allegato Rifiuti"
- Planimetria lay-out rifiuti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI

Pratica Sinadoc : 13088/2021

Pratica Sinadoc: aggiornamento 25969/2022

Ditta ACR spa – Strada Statale Nord – loc. Quaderlina- Nonantola

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Rifiuti</i>	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACR spa presso lo stabilimento sito in via Strada Statale nord, loc. Quaderlina, a Mirandola (MO) intende svolgere una nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.

L'attività di recupero da svolgere in ottemperanza al DM 5/02/98, e DM 69/2018 prevede il recupero di rifiuti non pericolosi di cui ai seguenti punti dello stesso DM:

- 7.1 laterizi intonaci, conglomerati di c.a. e non, traversoni ferroviari e pali in c.a.;
- 7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di 9 piattelli per il tiro al volo;
- 7.11 pietrisco tolto d'opera;
- 7.31bis terre e rocce da scavo;

Le modalità di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C alla parte IV del DL.gs 152/2006 sono:

- R13: messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni da R1 ad R12, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti;
- R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti.

Secondo la relazione descrittiva allegata all'istanza, i rifiuti e le MPS ricavate vengono stoccati in cumuli di altezza massima 4 m, l'altezza dei cumuli si colloca ad almeno 1 metro al di sotto delle recinzioni esistenti e di progetto. La superficie di stoccaggio risulta impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento. Lungo il perimetro dell'impianto, su una porzione del fronte strada è presente una duna in terreno, di altezza pari a circa 1,5 m di altezza, e di una sovrastante cortina vegetazionale autoctona, di altezza paria a circa 3,5 m, per un totale di circa 5 m di altezza totale; per il resto è prevista la creazione di una specifica recinzione al perimetro dell'impianto, in cui sarà associata alla recinzione metallica di altezza pari a 2,2 m, una barriera arborea dell'altezza pari a 5 m. Le barriere perimetrali saranno quindi ad una quota di 1 metro superiore all'altezza dei cumuli in progetto.

L'Attrezzatura principale, è costituita da un frantumatore a mascelle per la macinazione del rifiuto, con la successiva deferizzazione mediante un'elettrocalamita.

Il frantoio che sarà installato in impianto, ha una potenzialità pari a 180 t/h, del quale si prevede un funzionamento pari a 8 ore/giorno, con regimi differenti; il frantoio sarà dotato anche di vaglio su cingoli KEES-TRACK 4518.

Il frantoio è dotato di ugelli per l'abbattimento delle polveri con barra spruzzatrice, con altezza di scarico della bocca a circa 3 m.

In caso di manutenzioni o eventi eccezionali, il gestore disporrà altresì di un frantoio di riserva, anch'esso già in possesso del gestore. L'Attrezzatura principale, è composta da un frantumatore a mascelle per la macinazione del rifiuto, con la successiva deferizzazione mediante un'elettrocalamita. Il frantoio è del tipo a doppia ginocchiera BROWN LENOX – KUE KEN 114 – ha una bocca d'ingresso di mm 1.065 x 685 che permette d'introdurre pezzi di materiale fino a mm 545.

L'impianto è dedicato esclusivamente a materiali derivanti dalle attività di scavo e i rifiuti in ingresso non contengono materiali putrescibili.

A seguito dell'arrivo presso l'impianto dei rifiuti da trattare, gli stessi verranno sottoposti a verifica ed a seguito dell'accettazione verranno avviati al deposito R13 e quindi al recupero R5 (selezione e cernita, macinazione e/o vagliatura) per i rifiuti previsti; i rifiuti prodotti in fase di selezione verranno avviati ad impianti autorizzati per il loro recupero.

La ditta ACR spa condivide con la ditta a fianco, di proprietà della ACR spa, l'uso della pesa.

La provenienza e le caratteristiche dei rifiuti sono quelle previste dal DM 05/02/1998.

In relazione alla produzione di polvere, è prevista l'installazione di un dedicato impianto di irrigazione per la bagnatura dei cumuli, inoltre l'impianto sarà dotato di recinzione accoppiata con siepe arborea, quale barriera vegetale in grado di minimizzare la dispersione di polveri.

La planimetria di riferimento è quella di cui al prot. n.115544 del 13/07/2022 di Arpae, denominata "*Tav 3 Planimetria generale impianto recupero rifiuti*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La relazione di riferimento è quella di cui al prot. n. 60399/2021 e prot. n. 115544 del 13/07/2022 di Arpae;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

In sede di istruttoria sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito alla conformità urbanistica, assunto al prot. di Arpae con il n. 122179 del 04/08/2021;
- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito all'esclusione dell'attività svolta dalle industrie insalubri, assunto al prot. di Arpae con il n. 9967 del 24/06/2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni diffuse, di cui al prot. 92465/ 11-06-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni sonore, di cui al prot. 74540/1-07-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito agli scarichi delle acque, di cui al prot. 124919/09-08-2021;
- il parere favorevole della AUSL di Modena in merito alle emissioni in atmosfera, assunto al prot. di Arpae con il n. 136066 del 02/09/2021.
- il parere favorevole del Consorzio della Bonifica di Burana in merito allo scarico delle acque meteoriche nel fosso stradale, assunto al prot. di Arpae con il n. 103451/01707/2021.

Il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti è stato sottoposto a procedura di screening che si è conclusa con DGR n. 17614 del 09/10/2021, con prescrizioni, escludendolo dalla ulteriore procedura di VIA.

La Ditta è stata precedentemente iscritta al registro dei recuperatori con Determina Aua Det_Amb_4705 del 22/09/2021 con il n. MIR030 e ha ottemperato alle prescrizioni n. 10 e 17 dell'allegato rifiuti, della determina di cui sopra assunti al prot. di Arpae n. 196235 del 21/12/2021.

Con riguardo al PTCP2009 della Provincia di Modena, l'impianto risulta:

nella Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.2, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;

Considerato il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento alla parte IV n. 14.4 della Relazione Generale.

La ditta ACR è in possesso dell'immobile presso il quale è collocato l'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi tramite proprietà, come da copia in atti al prot. 122584 del 05/08/2021.

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 riciclo/recupero la società ACR di Reggiani Alberto SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Mirandola (MO) Via Strada nazionale Nord, località Quadrella, PIVA 00778780361, con il numero **MIR030**, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata in comune di Mirandola (MO) Via Strada nazionale Nord, località Quadrella, con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate.

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.1		rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto				Operazioni di recupero: R13 e R5
Recupero: 7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5);						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc		
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>					Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.
170101	<i>cemento</i>					
170102	<i>mattoni</i>					
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>					
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di</i>					

	<i>cui alla voce 170106</i>					UL/2015/5205
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i>					
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i>					
200301	<i>rifiuti urbani non differenziati</i>					
Subtotale		6.389	10.542	53.937	88.997	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo					Operazioni di recupero: R13 ed R5
<p>a) Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso: operazioni previste dal DM Ambiente 28 Marzo 2018, n. 69 . "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."</p> <p>b) operazioni di recupero EER 200310 7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazioni delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5)</p>						
codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170302						Granulato di conglomerato bituminoso conforme ai criteri dell'art. n. 3 del DM n. 69/2018.
200310						Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
Subtotale		1.855	3.340	13.297	23.942	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

7.11	Pietrisco tolto d'opera					Operazioni di recupero: R13 ed R5
<p>Recupero: 7.3.11 d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5);</p>						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170508	<i>pietrisco per massicciate</i>					Formazione di rilevati

	ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					sottofondi stradali e piazzali industriali con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
subtotale		208	416	2.500	5.000	
Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.31 bis	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia					Operazioni di recupero: R13 - R5
Recupero: 7.31-bis.3 c): formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5); eseguibile al massimo su 150.000 t/a di rifiuti.						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
subtotale				28.094	47.760 (R13)	Solo operazione R13
subtotale		5.850	9.945	88.235	150.000 (R13-R5)	Formazione di rilevati sottofondi stradali con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
TOTALE			24.243		315.699	

- la ditta **ACR spa** deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **24.243 t** e le quantità massime annue, pari a **315.699 t/a**, riportate in questo atto;
- I rifiuti e le MPS ricavate devono essere collocati nelle aree individuate nella planimetria di cui di cui al prot. n.115544 del 13/07/2022 di Arpae, denominata "*Tav 3 Planimetria generale impianto recupero rifiuti*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- le MPS ricavate devono essere stoccate separatamente da ogni tipo di rifiuto presente nell'impianto ed in un'area ad esse dedicata;
- su ogni cumulo di rifiuti stoccati deve essere indicato il codice EER di riferimento;
- su ogni cumulo di MPS devono essere indicati la tipologia di MPS ed il riferimento alle analisi eseguite;
- in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
- la ditta deve condurre le attività di recupero di rifiuti non pericolosi conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive integrazioni, per quanto non in contrasto con le prescrizioni riportate in questo atto;
- la ditta è tenuta ad eseguire l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98, come modificato e integrato dal DM 186/2006, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.;
- tutti i rifiuti trattati e le MPS ottenute dovranno avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze inquinanti in soluzione; tale condizione deve essere confermata mediante

l'esecuzione dei test di cessione che devono essere analiticamente rispondenti a quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 05/02/1998, oltre che alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005;

11. le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc..
12. Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
13. Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.
14. Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
15. Su ogni cumulo deve essere apposta la specifica cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto stoccato e per le MPS deve fornire indicazione della materia prima seconda ricavata.
16. La disposizione planimetrica dell'impianto è quella dell'elaborato assunto al protocollo di Arpae -SAC Modena- con il n. 115544 del 13/07/2022 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
17. Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta deve inviare ad Arpae ST e SAC una planimetria **US – BUILT** che rappresenti ogni singola area dedicata ai rifiuti ingressati e alle MPS prodotte, indicando per entrambe le altezze massime dei cumuli; inoltre dovrà essere indicata/raffigurata la posizione della pesa del sistema lavar ruote, del sistema abbattimento polveri, delle barriere, della rete delle acque.
18. L'altezza della barriera a verde deve essere superiore di almeno un metro alla quota dei cumuli e delle MPS stoccati.
19. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.
2. L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 1 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
3. Si ricorda che la ditta ACR spa è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.
4. Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
5. Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

quanto previsto dalle norme antincendio;

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto.






Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

p. La Responsabile ad interim
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

LEGENDA

- Recinzione
- Impianto in esame
- Muretti di delimitazione aree di stoccaggio in progetto
- Pesa e box accettazione
- Lavaggio ruote
- Zona di carico e conferimento
- Aree messa in riserva R13 e recupero R5
- Impianto di frantumazione
- Stoccaggio rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
- Area deposito M.P.S.
- Area trattamento acque
- Alberature esistenti
- Alberature in progetto



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI MIRANDOLA

A.C.R. di Reggiani Albertino SPA
 VIA STATALE NORD 162, MIRANDOLA (MO)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
 di cui al DPR 59/2013

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI PER OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

Tav. n. **3**

Oggetto: **Planimetria generale impianto recupero rifiuti**

Elaborazione: 1 Marzo 2021

Gestore: **ACR di Reggiani Albertino SPA**
 Via Statale Nord, 162 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0522 337096 - Fax 0522 337092 - E-mail: info@studitem.it

Elaborazione: **Studio T.En. - Studio Ass. di Ingegneria**
 Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia - Italia - Tel. 0522 337096 - Fax 0522 337092 - E-mail: info@studitem.it

Responsabile: **ing. Stefano Teneggi**

Revisore: **ing. Sara Ganopini**

Disegnatori: **Geom. Gianluca Magnani**

Collaboratori: **ing. Sara Ganopini**

Scala: **Varie**

U.O. AUA e Autorizzazioni Settoriali

Pratica Sinadoc n.8452/24
Pratica Sinadoc n.13088/21 -25969/22 (Aut.)

Modena, 15/03/2024

Invio via PEC

Spett. Ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA
ambiente.acrspa@arubapec.it

e per conoscenza

Arpae – Distretto di Modena
Unità Presidio Territoriale di Carpi

Sportello Unico
Unione Comuni Modenesi Area Nord

Comune di Mirandola

AUSL Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica

OGGETTO: Rif. SUAP n.763/2021- - DPR 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Det. n.4705 del 22/09/2021, integrata e parzialmente revocata dalla Det. n.4851 del 23/09/2022 - Attività di trasformazione, frantumazione e riciclaggio materiali inerti e di risulta presso lo stabilimento di via Statale Nord n.162 comune di Mirandola (MO) - Ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA – Modifica non sostanziale - Presa d'atto.

La ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA, titolare dell'AUA adottata da Arpae SAC di Modena con Det. n.4705 del 22/09/2021, integrata e parzialmente revocata dalla Det. n.4851 del 23/09/2022, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA, assunta agli atti di Arpae con prot. n.17918 del 30/10/2024.

La modifica in oggetto riguarda la matrice **rifiuti**, in particolare la ditta comunica l'intenzione di introdurre un macchinario alternativo per le attività di frantumazione simile a quello già autorizzato in impianto.

Inoltre la ditta segnala **n.2 refusi** presenti nel documento autorizzativo vigente:

1. il mappale su cui insiste l'area autorizzata dall'impianto non è il numero 127, come indicato erroneamente in autorizzazione (pag. 1, 2 DET-AMB-2021-4705), ma è il numero 133. Per cui si chiede di aggiornare gli estremi catastali come segue: Foglio 31, mapp.le 133;

2. la tabella che riporta la tipologia 7.6 del D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06, contiene un codice EER sbagliato, il 200310, in quanto inesistente: il codice corretto è il 200301 (pag. 4 dell'allegato rifiuti dell'atto di modifica DET-AMB-2022-4851 del 23/09/2022).

Per quanto di competenza della scrivente, si concorda con la ditta nel ritenere la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.6, comma 1 del DPR 59/2013.

Con la presente, pertanto, **si prende atto della modifica proposta** che acquisisce efficacia nei termini del perfezionamento del silenzio assenso (60 giorni dalla presentazione della comunicazione).

Si prende inoltre atto della segnalazione dei due refusi.

Si ricorda infine che la ditta deve presentare istanza di aggiornamento della presente autorizzazione al DECRETO 27 settembre 2022, n.152 e ss.mm.ii. nei termini ivi previsti, come previsto dall'art.8 del D.M. stesso.

Si precisa che la presente modifica non sostanziale non comporta l'aggiornamento della determinazione n.4705 del 22/09/2021, integrata e parzialmente revocata dalla Det. n.4851 del 23/09/2022.

Il pagamento del bollettino PagoPA relativo agli oneri ARPAE (26,00 euro) per modifica non sostanziale di AUA risulta correttamente effettuato.

Il Funzionario Responsabile
AUA e Autorizzazioni Settoriali
Ing. Gianluca Francia

Allegati: documentazione prot. Arpae n.17918 del 30/01/2024 (*doc di MNS presentata dalla ditta*)

fg

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.